



**FITA**

**Unione Nazionale Imprese di Trasporto**

**Sede Nazionale**

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

**Sede di Bruxelles**

36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : bruxelles@cna.it

[www.cna.it/fita](http://www.cna.it/fita)

Prot. 066/MC/mti

Roma, 22 Agosto 2017

**Alla Presidenza Nazionale CNA Fita  
Al Consiglio Nazionale CNA Fita  
Ai Responsabili Reg.li e Territoriali CNA Fita**

**Oggetto: Circolare CNA Fita 02/2017 Autotrasporto – Formazione professionale finanziata dal MIT – Decreto 7 Luglio 2017 (G.U. n°191 del 17.8.2017).**

Cari colleghi,

con il decreto indicato in oggetto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato i contributi a favore delle imprese di autotrasporto che realizzino piani formativi. La misura, operativa da anni, per il 2017 ha uno stanziamento complessivo di 10 milioni di Euro (importo reso strutturale per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017, dal Decreto Prot.n.130 del 29.4.2015).

**AVVIO E TERMINE PER PRESENTARE LE ISTANZE** – Le domande per accedere ai contributi possono essere presentate (in via telematica) **a partire dal 25 settembre 2017 e sino al termine perentorio del 27 ottobre 2017**. Le modalità di presentazione saranno pubblicate sul sito del Ministero (sezione Autotrasporto Merci – Documentazione – Autotrasporto – Contributi e incentivi) a partire dal 11 settembre.

**AVVIO E TERMINE ATTIVITÀ FORMATIVA** – L'attività formativa dovrà essere **avviata a partire dal 4 Dicembre 2017 e dovrà terminare entro la data perentoria del 1° Giugno 2018**. Entro e non oltre la data del **16 Luglio 2018** dovrà essere inviata in via telematica la **rendicontazione dei costi sostenuti**. La documentazione contabile dovrà essere certificata da un Revisore Ufficiale dei Conti, pena l'inammissibilità della domanda.

**IMPRESE BENEFICIARIE** – Possono chiedere il beneficio le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, nonché loro cooperative e consorzi, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale, ovvero all'Albo nel caso di imprese che esercitino l'attività con veicoli di peso fino a 1,5 tonnellate.

**CORSI ESCLUSI** – sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore ed all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

**ENTI ATTUATORI** – I piani formativi devono essere organizzati da enti e istituti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del DPR 83/2009 (diretta emanazione delle associazioni di categoria dell'autotrasporto presenti nel Comitato Centrale dell'Albo, ovvero di loro articolazioni territoriali – associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo costituite con gli enti delle suddette associazioni di categoria.) L'ente attuatore, che deve risultare dalla domanda e non può essere modificato, deve dichiarare, all'atto della domanda stessa, che si impegna a realizzare il piano formativo in conformità al decreto in esame.

*Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*



**IMPORTO DEI CONTRIBUTI** – Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato per 140.000 Euro per impresa (**anziché 150.000 come nel Decreto 2016**). Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento. Per la determinazione del contributo va tenuto conto di determinati massimali (es. 30 ore di formazione per ciascun partecipante; 120 Euro all’ora per compenso ai docenti; 30 Euro all’ora per compenso ai tutor, ecc.); inoltre le spese complessive inerenti l’attività didattica (“personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza”), dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

**TEMATICHE DEI PROGETTI FORMATIVI** – Sono **finanziabili** i piani volti all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività e all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. **Sono esclusi** dal finanziamento i corsi per l’accesso alla professione e per l’acquisizione o rinnovo di titoli obbligatori (es. CQC), nonché la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro (Reg. 651/04)

**FORMAZIONE A DISTANZA** - La FAD non potrà superare il 20% e sarà obbligatorio fornire nella presentazione delle domande le informazioni necessarie per effettuare i controlli e nella rendicontazione dovranno essere allegati ***i tracciati della formazione erogata in modalità e-learning.***

**RENDICONTAZIONE** - Per quanto concerne i tempi di inoltro per via telematica della rendicontazione, nel nuovo Bando viene prevista la possibilità di inviarla ***“entro e non oltre 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo e comunque non oltre la data del 16 luglio 2018 per i progetti formativi conclusi il 1 giugno 2018”.***

**VERIFICHE E CONTROLLI** - Il MIT si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento dei corsi anche per il tramite della verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione

Per ogni altro ed ulteriore approfondimento si rinvia al Decreto 7 Luglio 2017.

Cordiali saluti

(f.to) **Il Responsabile Nazionale**  
**Mauro Concezzi**

Allegati:

- ✓ Decreto 7 Luglio 2017 (G.U. n°191 del 17.8.2017)